

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 285

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento
che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la
convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale
forense

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 marzo 2016)



Al Ministro della Giustizia

412-78



Caro Presidente,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Andrea Orlando

- 3 MAR. 2016

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rimette alla disciplina regolamentare, secondo il modello procedimentale delineato dall’articolo 1 della stessa legge forense, la individuazione delle regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, del quale organo il medesimo articolo 27 regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

Il regolamento dunque, composto complessivamente di otto articoli e qualificabile come regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, nella cornice della norma primaria, le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché l’assunzione delle relative delibere (così l’**articolo 1**, che ne individua l’oggetto).

Sul testo ha espresso il previsto parere il Consiglio Nazionale Forense riunito nella seduta amministrativa del 17 luglio 2015. Le osservazioni formulate nel passaggio consultivo evocato sono state integralmente recepite, salvo quanto espressamente specificato di seguito in relazione.

L’**articolo 2** prevede che l’assemblea è convocata mediante avviso che è spedito agli iscritti, almeno dieci giorni prima della data stabilita, con il mezzo della posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. Sono previste forme vincolate di pubblicità dell’avviso: l’affissione in modo visibile nella sede del consiglio dell’ordine e la pubblicazione sul suo sito internet istituzionale del consiglio interessato.

Al comma 2 del medesimo articolo è previsto che il termine di dieci giorni, in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione assembleare, può essere ridotto.

E' quindi regolato il contenuto dell'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché in seconda convocazione, ove occorre, e l'elenco degli argomenti da trattare quale ordine del giorno.

L'**articolo 3**, stabilisce, sul funzionamento dell'assemblea, che la stessa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Per la seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo ed è precisato che l'assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e che delibera sul medesimo oggetto.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine ricoprono la veste di presidente e segretario dell'assemblea degli iscritti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto ed è previsto che non sia ammesso il voto per delega a garanzia della genuinità e regolarità della votazione stessa.

L'**articolo 4** contiene la specifica disciplina riguardante la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

E' stabilita la convocazione entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori ovvero del revisore unico. Per il funzionamento sono richiamate le disposizioni generali di cui all'articolo 3.

L'**articolo 5** reca norme sulla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine. E' richiamata sul punto la specifica disciplina sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ed è specificato che l'assemblea in parola si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'**articolo 6** prevede la residuale ipotesi della convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti.

E' dunque stabilito che, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si convoca l'assemblea quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo ed agli elenchi. Nella richiesta scritta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare e le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio o da consiglieri suoi delegati.

Si stabilisce che, quando il presidente del Consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

Con la finalità di specificare i casi di richieste di convocazione dell'assemblea, è stabilito che gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.

Per il funzionamento dell'assemblea, anche in questo caso si applicano le regole generali di cui all'articolo 3.

Non sono state accolte le richieste di modifica del CNF formulate nel richiamato parere in relazione alla necessità di indicare, quali argomenti oggetto dell'assemblea convocata su richiesta degli iscritti, *le regole di funzionamento del consiglio e dell'assemblea, nonché la procedimentalizzazione delle sue attività*. Una tale delimitazione dell'oggetto della deliberazione assembleare non pare conforme al dettato normativo (art. 27 l. forense) che non fa distinzione, quanto alle competenze dell'assemblea, tra convocazione ordinaria previa delibera del consiglio e convocazione straordinaria su richiesta. Pare dunque sufficiente la specificazione contenuta al comma 3 dell'articolo 6 illustrato che introduce criteri di opportuna mera definizione dell'oggetto dell'assemblea, quali quelli della coerenza all'attività del consiglio e della rilevanza in termini di interesse.

Neppure sembra possibile - in assenza di alcuna indicazione normativa che lo consenta e per ragioni di coerenza ad una disciplina che, come osservato, non distingue tra convocazione ordinaria e convocazione straordinaria su richiesta - aderire alla richiesta di valutazione del CNF circa la previsione di un *quorum* costitutivo per l'assemblea in seconda convocazione nell'ipotesi qui contemplata dell'assemblea convocata su richiesta.

Gli **articoli 7 e 8** recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del regolamento.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



m_dg.GAB.05/01/2016.0000191.0

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: *“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto, si fornisce l'unita relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento in epigrafe è finalizzato ad individuare le regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, in relazione alle quali, l’articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

Al riguardo, considerato che le spese connesse alla convocazione degli iscritti nonché le spese di funzionamento delle assemblee degli ordini circondariali forensi sono poste ordinariamente a carico dello stesso ordine professionale, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. In tal senso si conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria prevista all’articolo 7 del regolamento in esame.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Referente: Luca Venditto
Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo
(06/68852315)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L’intervento regolamentare è necessitato per quanto disposto dall’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rimette alla disciplina regolamentare, secondo il modello procedimentale delineato dall’articolo 1 della stessa legge forense, la individuazione delle regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, del quale organo il medesimo articolo 27 regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense* e, all’articolo 27 disciplina nello specifico costituzione, funzioni, poteri e periodicità di convocazione dell’assemblea, quale organo costituito dagli avvocati iscritti all’albo e agli elenchi speciali.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il regolamento attua l’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da rilevare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative salvo quelle funzionali ad una migliore lettura del testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non modifica la normativa regolamentare attualmente vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo regolamentare non produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Referente: dott. Luca Venditto

Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo

(06/68852315)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L’intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede un intervento normativo secondario di attuazione per la individuazione delle regole di funzionamento e per la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi.

A fronte di una normativa primaria che disciplina la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione dell’assemblea, alla regolazione qui analizzata è rimessa la disciplina di dettaglio concernente i meccanismi decisorii dell’organo collegiale e le concrete modalità e tempi di convocazione dell’organo medesimo.

- B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo;**

L’intervento normativo persegue l’obiettivo necessitato, trattandosi di regolamento attuativo, di garantire il funzionamento di un organo collegiale qual è l’assemblea dei consigli dell’ordine forensi, mediante l’individuazione delle modalità di convocazione, la determinazione dei *quorum* costitutivi, la individuazione di specifiche modalità di funzionamento per le assemblee di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e per quelle concernenti l’elezione del consiglio dell’ordine.

- C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento del provvedimento in esame possono

essere individuati nel numero di procedimenti di contestazione delle delibere assembleari fondate sui ragioni procedurali di convocazione o su vizi della deliberazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Avvocati, Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha reso, come previsto, il suo parere sul testo.

E' altresì previsto che il testo sia sottoposto al vaglio di legittimità del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento regolamentare, e che sullo stesso esprimano il loro parere le competenti Commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo è reso necessario dalla previsione contenuta nella norma primaria e, pertanto, non è possibile perseguire la c.d. "opzione zero". In altri termini, l'opzione zero è vietata dalla legge.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Premesso che l'opzione di non intervento è impedita dalla legge, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni alternative sui singoli aspetti della disciplina (si tratta di questioni che l'amministrazione ha affrontato nella dialettica con il CNF, chiamato ad esprimere il suo parere sul testo:

- 1) prevedere o meno un doppio binario sulle modalità di convocazione dell'assemblea, stabilendo forme obbligatorie di pubblicità dell'avviso di convocazione (sito internet e affissione nei locali dell'ordine) unitamente a modalità alternative e non tassative (posta elettronica certificata, raccomandata, altre modalità idonee);
- 2) prevedere o meno un'ipotesi di convocazione urgente dell'assemblea senza rispetto dei termini per la convocazione in via ordinaria;
- 3) stabilire o meno un *quorum* costitutivo per le decisioni dell'assemblea in seconda convocazione;
- 4) introdurre o meno la possibilità del voto espresso mediante delega scritta;
- 5) limitare l'oggetto delle deliberazioni nel caso di assemblea convocata su richiesta degli iscritti;
- 6) stabilire o meno un *quorum* costitutivo per le decisioni dell'assemblea in seconda convocazione nel caso in cui la stessa sia convocata su richiesta degli iscritti.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri

amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) **Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il regolamento non comporta svantaggi di alcun tipo ma anzi mira a garantire il corretto funzionamento dell'organo dei consigli dell'ordine territoriali cui è rimessa, quali funzioni essenziali, l'approvazione del bilancio e la elezione dei componenti del consiglio stesso.

- B) **Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese.

- C) **Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate, avendo gli ordini circondariali forensi natura di enti pubblici. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

- D) **Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non esistono condizioni e fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio. Le strutture di cui sono dotati gli ordini forensi sono idonee al rispetto del regolamento poiché si tratta di procedure di convocazione di un organo previsto dalla legge che non ne richiedono di ulteriori rispetto a quelle esistenti ed utilizzate da sempre.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, mirando piuttosto ad attuare la normativa primaria.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi. Ministero della giustizia quale autorità vigilante sui consigli.

- B) **le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate di pubblicità dell'intervento.

- C) **Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Non sono previsti specifiche modalità per il controllo in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forese le informazioni necessarie per monitorare gli effetti dell'intervento regolatorio. Il Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, provvederà al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso prioritariamente in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso gli indicatori di cui alla lettera C), Sezione 1.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante *“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 17 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 febbraio 2016 ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. prot. _____ del _____;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

Art. 2

(Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso è affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 3

(Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Il voto non può essere espresso per delega.

Art. 4

(Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.
2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine)

1. L'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
2. L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 6

(Convocazione dell'assemblea su richiesta)

1. L'assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine o da consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.
4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì _____

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

50/V

Segreteria Capo Gabinetto giustizia

Da: CNF Affari generali - PEC <affarigenerali@pec.cnf.it>
Inviato: martedì 21 luglio 2015 14:53
A: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Oggetto: I: Parere CNF 17-7-2015 sullo schema di d.m. recante "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'Ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Allegati: PARERE CNF 17-7-2015 su schema DM REGOLAMENTO DISCIPLINA FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINE CIRCONDARIALE FORENSE.pdf
Priorità: Alta

A S.E.

il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, On. Andrea Orlando

e, per conoscenza :

- Ill.mo Capo di Gabinetto, Dott. Giovanni Melillo
- Ill.mo Capo dell'Ufficio Legislativo, Dott. Domenico Carcano

OGGETTO : Parere CNF 17-7-2015 sullo schema di d.m. recante "REGOLAMENTO CHE STABILISCE LA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO E LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'ORDINE CIRCONDARIALE FORENSE, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge n. 247/12

Per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, si trasmette l'unito parere reso da questo Consiglio nella seduta amministrativa del 17 luglio 2015, sullo schema di d.m. in oggetto.

Con i migliori saluti
ezio germani



Consiglio Nazionale Forense

Affari Generali

- ezio germani -

tel. 06.977488 - fax: 06.97748829

INTEFFERIBILITÀ

27 LUG. 2015

Al Capo UC
per un adattamento
delle quot-jury area
Cavensana

21/7/15 IL CAPO DI GABINETTO
Giovanni Melillo





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Schema di Decreto del Ministro della giustizia recante

"Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 17 luglio 2015)



Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 17 luglio 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*;

visto l'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina delle regole per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea degli iscritti dell'ordine circondariale, nonché per l'assunzione delle relative delibere;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante *°Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247°*;

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Arezzo, Bari, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Lanusei, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Nuoro, Oristano, Palermo, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Roma, Sassari, Tempio Pausania, Torino, Verona, Vicenza, dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dall'Unione degli Ordini forensi del Lazio, dall'Associazione Nazionale Forense (ANF);

viste le indicazioni emerse in seno all'Agorà degli Ordini forensi del 2 luglio u.s.;

sentito il Relatore, Cons. Avv. Priamo Siotto;

RILEVA LE SEGUENTI CRITICITA'

La formulazione di taluni articoli dello schema di decreto (gli artt. 2, 3, 4 e 6) fa sorgere delle perplessità, non provvedendo a chiarire determinati profili essenziali della disciplina che si vuole introdurre.

Articolo 2, comma 1

1. In primo luogo, il **termine di convocazione** dell'assemblea di cui all'art. 2, comma 1, pari a cinque giorni, non sembra del tutto congruo in relazione a talune materie sottoposte alla valutazione dell'assemblea.

Per l'Assemblea convocata a norma dell'art. 5, ad esempio, chiamata ad approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori (o del revisore unico, come dispone l'art. 31, comma 2 L. 247/2012, per gli ordini con meno di 3.500 iscritti), occorre consentire ai partecipanti di prendere una compiuta



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

visione del bilancio e della documentazione allegata ai fini di una consapevole partecipazione.

Si propone, pertanto, di aumentare il termine a **dieci giorni**.

2. Di contro, qualora l'Assemblea sia convocata per discutere di questioni di cui si ravvisi l'indifferibilità ed urgenza il termine risulta inadeguato in quanto eccessivo.

Si propone, pertanto, di consentire che il COA possa deliberare la convocazione dell'Assemblea **in via d'urgenza**. In relazione a tale profilo è possibile che lo schema di decreto preveda direttamente un termine ridotto, ovvero affidarne la determinazione in concreto all'autonomia di ciascuna Assemblea o alla discrezionalità di ciascun COA.

3. Si è rilevata l'opportunità, in analogia a quanto disposto dal DM Giustizia 170/2014 per l'assemblea elettorale, di prevedere che la convocazione dell'assemblea venga effettuata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa delibera del Consiglio. Tale previsione, tuttavia, è già contenuta nel comma 2 dell'art. 27 L. 247/2012, per cui tale integrazione non appare necessaria.

4. Per quanto concerne le **modalità di convocazione dell'assemblea** non possono tacersi taluni rilievi formulati in sede di osservazioni che censurano l'utilizzo della posta elettronica ordinaria ai fini di trasmissione dell'avviso di convocazione. Tale strumento, infatti, non consentirebbe di avere certezza dell'autenticità del messaggio, della sua inalterabilità né del suo effettivo recapito al destinatario.

Al fine di garantire la più ampia pubblicizzazione delle operazioni di convocazione, garantire l'effettivo recapito dell'avviso al destinatario, ma anche facilitare i compiti degli uffici del COA, risulta preferibile affidare a ciascun COA, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, da una tipologia prevista dal decreto ministeriale.

In analogia a quanto previsto dall'art. 4 DM Giustizia 170/2014 si propone di modificare lo schema di decreto prevedendo modalità di comunicazione della convocazione alternative nonché taluni obblighi di pubblicazione obbligatori:

tra le **modalità alternative** e complementari rientrano la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la trasmissione a mezzo PEC, a mezzo fax, pubblicazione su un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, nonché con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione;

resta fermo l'**obbligo** per ciascun COA di pubblicare sul proprio **sito internet** l'avviso di convocazione, nonché di provvedere alla sua **affissione nei locali** ove ha sede l'Ordine nonché in luogo del Tribunale accessibile al pubblico.

Articolo 3 – Articolo 4

5. L'art. 3, comma 1 dello schema di decreto disciplina introduce un **quorum di validità** per la **costituzione dell'assemblea**, in misura differente in prima e seconda convocazione. Tale disposizione, del tutto assente nella disciplina previgente e sinora estranea all'esperienza forense, desta forti perplessità.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

In particolare si osserva con sfavore la disposizione che prevede un *quorum* di validità per la **seconda convocazione** pari ad almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

La previsione di un *quorum* costitutivo così elevato impone organizzazioni logistiche particolarmente onerose per i Consigli, e in particolare per quelli con un maggior numero di iscritti (occorrerà reperire spazi con capienza adeguata, considerare l'affitto delle sale, distrarre risorse umane di personale per le modalità di identificazione e registrazione dei partecipanti, gestione degli interventi, loro annotazione nel verbale e così via), con costi che ricadrebbero comunque sugli iscritti.

Allo stesso tempo non può tacersi come tale requisito risulti difficilmente conciliabile con l'esperienza delle assemblee forensi dei trascorsi ottant'anni, che ha dimostrato una scarsa partecipazione degli iscritti, e rischierebbe di impedire il regolare funzionamento dell'assemblea. Tale circostanza risulta di assoluto rilievo per l'assemblea di cui all'art. 4, convocata per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il mancato raggiungimento del consistente *quorum* impedirebbe, di fatto, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, compromettendo il funzionamento stesso dell'Ordine, esposto di conseguenza alla paralisi contabile ed al suo commissariamento, ai sensi dell'art. 33 L. 247/2012.

Può rilevarsi, sul punto, che negli altri ordinamenti professionali non si prevede alcun *quorum* di validità per la seconda convocazione dell'assemblea: ad esempio, la più recente disciplina attuale della professione più contigua a quella dell'Avvocatura, quella dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al D.Lgs. 139/2005, stabilisce un *quorum* di validità pari ad 1/10 degli iscritti solamente per l'assemblea elettorale, mentre considera regolarmente costituita l'assemblea in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti in tutti gli altri casi, tra cui in particolare quello di approvazione del bilancio. Medesime regole sono dettate dal legislatore anche per altre professioni, come per gli ingegneri (art. 26, L. 1395/1923) nonché per le altre professioni regolamentate (cfr. art. 26 RD 2357/1925). Lo stesso DM Giustizia 170/2014, nel disciplinare le modalità di convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti dei Consigli dell'Ordine prevede un'unica convocazione (in più giorni consecutivi) senza alcun *quorum* di validità (art. 2, co. 1, lett. c).

I medesimi rilievi possono formularsi effettuando un paragone con la disciplina dettata dal codice civile in materia di società. L'approvazione del bilancio, ad esempio, rientra tra le competenze dell'assemblea ordinaria (art. 2364, co. 1, n. 1 c.c.), che risulta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, mentre non viene previsto alcun *quorum* in seconda convocazione (art. 2369, co. 3 c.c.). Anche questo parallelismo consente di ritenere ingiustificata la previsione di cui allo schema di decreto ministeriale.

Si propone pertanto di eliminare la necessità del *quorum* per la seconda convocazione dell'assemblea, che risulterà validamente costituita con qualsiasi numero di intervenuti.

6. Desta parimenti perplessità il comma 4 dell'art. 3, che consente indirettamente la possibilità di **delega scritta per il voto** in seno all'assemblea. Tale disposizione, infatti, potrebbe un fenomeno di concentrazioni di deleghe in bianco, con oneri di difficile verifica



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

a carico della Presidenza dell'assemblea, nonché probabili contenziosi in merito agli effettivi poteri di delega o alle eventuali limitazioni contenute nel mandato conferito. Di conseguenza potrebbe giungersi a delibere dell'assemblea che non rappresentano le reali intenzioni degli iscritti, con evidenti distorsioni e discrasie.

Si propone pertanto di eliminare la previsione che consente la delega scritta per il voto in assemblea.

7. Per quanto concerne il **termine di approvazione del bilancio** (fissato al mese di gennaio d ogni anno), al fine di evitare un eccessivo dispendio di risorse per la convocazione dell'assemblea e, al tempo stesso, di consentire agli Ordini di raccogliere la documentazione necessaria, verificando in particolare le sopravvenienze passive ed attiche che si contabilizzano solo dopo il mese di gennaio, nonché di acquisire la relazione del revisore ovvero del collegio dei revisori.

Si propone, pertanto, di modificare il termine e differirlo al **30 aprile** di ogni anno.

Articolo 6

8. Per quanto concerne l'assemblea su richiesta di un terzo dei componenti il COA, ovvero 1/10 degli iscritti agli albi, occorre sottolineare le seguenti criticità.

In primo luogo occorre eliminare il riferimento contenuto al comma 1, agli iscritti «agli elenchi», sia al fine di evitare incertezze, che di rispettare puntualmente il dettato normativo di cui all'art. 27, comma 5 L. 247/2012, ove tale riferimento non risulta presente.

9. Sempre con riferimento al primo comma, si rileva la genericità della previsione con particolare riferimento alle formalità da rispettare per la richiesta, quali ad esempio le **modalità di raccolta delle firme**, al fine di evitare un utilizzo distorto e strumentale della previsione, una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza di ciascun iscritto, oneri di difficile verifica a carico della Presidenza dell'assemblea in relazione all'effettiva autenticità delle sottoscrizioni, nonché probabili contenziosi in merito.

Appare opportuna una più compiuta proceduralizzazione della raccolta delle firme degli iscritti che fanno richiesta di assemblea, prevedendone l'autentica da parte del Presidente del COA ovvero di suoi delegati.

10. Un'eccessiva genericità si riscontra altresì nella previsione di cui al comma 3, che concerne gli **argomenti** sui quali l'assemblea può essere convocata su richiesta. L'art. 27 L. 247/2012 sul punto risulta alquanto lacunoso, in quanto al comma 1 parla di elezione dei componenti del consiglio, approvazione del bilancio, pareri su argomenti indicati dal Consiglio nonché l'esercizio di ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

Proprio perché la stessa riforma professionale indica quali requisiti "numerici" per la convocazione le componenti di minoranza del Consiglio (1/3 dei Consiglieri) ovvero con un numero relativamente ridotto di firme (1/10 degli iscritti all'albo), potrebbe risultare opportuna una più compiuta definizione delle materie di competenza dell'assemblea convocata su richiesta, focalizzando in particolare l'attenzione sulle regole di funzionamento del Consiglio e sulla proceduralizzazione delle sue attività, al fine di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

escludere una valutazione delle attività del Consiglio inopportuna dal punto di vista temporale, in quanto verrà necessariamente effettuata in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e di evitare il rischio di iniziative che tendono ad una sistematica attività di discredito, che potrebbero in taluni casi paralizzare la normale attività consiliare. Anche il codice civile prevede una disposizione analoga in materia di società per l'assemblea convocata su richiesta di soci, esclusa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 2367, comma 3, c.c.).

Si propone, pertanto, di modificare il comma 3, indicando quali argomenti oggetto dell'assemblea convocata su richiesta degli iscritti le regole di funzionamento del Consiglio e dell'assemblea, per quanto non disposto dal decreto ministeriale, nonché la procedimentalizzazione delle sue attività.

11. La proposta di emendare l'art. 3 dello schema di regolamento eliminando il *quorum* per la seconda convocazione dell'assemblea potrebbe comportare, tuttavia, non pochi problemi in caso di frequenti richieste di convocazione dell'assemblea da parte dei componenti di minoranza del Consiglio ovvero degli iscritti all'albo. Si potrebbe prospettare, infatti, l'approvazione di delibere da parte di un esiguo numero di intervenuti, che non corrisponderebbero tuttavia alla volontà della maggioranza degli iscritti che costituiscono la totalità dell'assemblea.

Al fine di scongiurare tale rischio potrebbe prospettarsi una differenziazione, con l'inserimento di un *quorum* di validità per la costituzione di tale assemblea.

Il Legislatore ha previsto *quorum* rafforzati in relazione ad ipotesi specifiche (ad esempio per l'assemblea elettorale), al fine di consentire una maggiore adesione da parte degli iscritti a scelte fondamentali della vita professionale-associativa. Questo è il caso della nuova disciplina dell'Ordine dei Commercialisti di cui al D.Lgs. 139/2005, ove si prevede un *quorum* di validità unicamente per l'assemblea elettorale; analoga previsione si rintraccia nell'ordinamento professionale degli ingegneri. Potrebbe perciò prospettarsi la ragionevolezza di una differenziazione considerando la convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti quale assemblea **straordinaria** ed introdurre un **quorum di validità** in seconda convocazione – ad esempio sempre pari ad 1/10 degli iscritti – al fine di evitare un utilizzo strumentale dell'organo assembleare ove la partecipazione risulti in concreto scarsa, e di tradire le intenzioni della maggioranza effettiva degli iscritti.

Si sottolinea, in ogni caso, che la modifica di cui al comma 3 relativa agli argomenti oggetto dell'assemblea su richiesta, potrebbe di fatto contribuire ad una sensibile riduzione del rischio di paralisi dell'attività del Consiglio.

Potrebbe prospettarsi, altresì, la possibilità di integrare la norma aggiungendo una disposizione di tenore simile a quanto previsto dall'art. 2367, comma 3 c.c., che limita l'oggetto dell'assemblea convocata su richiesta dei soci, escludendo gli argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Di conseguenza, potrebbe aggiungersi al terzo comma il seguente periodo: «*La convocazione dell'assemblea ai sensi del presente articolo non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma dell'ordinamento professionale, su proposta del Consiglio o sulla argomenti ad essa*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

sottoposti dallo stesso Consiglio.» Trattasi, tuttavia, di una valutazione delicata, con implicazioni di carattere squisitamente politico.

12. Si segnalano di seguito i refusi di cui appare opportuna la correzione:

- art. 4, comma 2, aggiungere infine: «o del revisore unico»;
- art. 5, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi» con le parole: «dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
- art. 6, comma 1, primo periodo, eliminare le parole infine «ed agli elenchi».

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:

- 1) All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1 sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni» e sostituire le parole «a mezzo posta elettronica e» con le seguenti: «mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero fax, messaggio di posta elettronica certificata, pubblicazione di estratto dell'avviso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, ovvero con ogni altro mezzo idoneo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, ed è affisso in modo visibile in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'Ordine, nonché »;
 - b) Aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a ___» ovvero «1.bis Si può derogare al termine di cui al comma precedente in caso di urgenza»;
- 2) All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1 sostituire le parole: «purché siano presenti almeno un decimo degli iscritti all'albo» con le parole: «con qualsiasi numero di intervenuti»;
 - b) Al comma 4 eliminare la parola: «orale»;
- 3) All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Nel mese di gennaio» con le parole: «Entro il trenta aprile» ed aggiungere, infine, le seguenti parole: «o del revisore unico»;
- 4) All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi» con le seguenti: « dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
- 5) All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1 eliminare le parole «ed agli elenchi»;
 - b) Aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal Presidente dell'Ordine ovvero da suoi delegati.»
 - c) Sostituire il comma 3 con il seguente: «Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto le regole di funzionamento del Consiglio e dell'assemblea, per quanto non disposto dal presente decreto, e la procedimentalizzazione delle attività ad essi affidate dall'ordinamento professionale»;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- d) Valutare l'eventuale sostituzione del comma 4 con il seguente: «L'assemblea convocata a norma del presente articolo è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché siano presenti almeno un decimo degli iscritti all'albo».

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 17 luglio 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Si allega:

1. Testo coordinato del Regolamento con le integrazioni proposte.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Testo coordinato del Regolamento con le integrazioni proposte

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché l'assunzione delle relative delibere.

Art. 2 - Convocazione dell'assemblea.

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti, almeno ~~cinque~~ **dieci** giorni prima della data stabilita, ~~mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero fax, messaggio di a-mezzo posta elettronica certificata, pubblicazione di estratto dell'avviso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, ovvero con ogni altro mezzo idoneo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, ed è affisso in modo visibile in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'Ordine, nonché e-pubblicato sul sito internet del Consiglio dell'ordine.~~

1-bis. Il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a ___ (OVVERO «Si può derogare al termine di cui al comma precedente») in caso di urgenza.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché, ove occorra, in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 3 - Funzionamento dell'assemblea.

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ~~pureché siano presenti almeno un decimo degli iscritti nell'albo con qualsiasi numero di intervenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 5.~~

2. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

4. Non è ammessa la delega ~~orale~~ per il voto.

Art. 4 - Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

1. ~~Entro il trenta aprile Nel mese di gennaio~~ di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.

2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine.

1. L'assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti ~~dall'articolo 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.~~

2. L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 6 - Convocazione dell'assemblea su richiesta.

1. L'assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 1, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo ~~ed agli elenchi~~. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

1-bis Le firme dei richiedenti sono autenticate dal Presidente dell'Ordine ovvero da suoi delegati.

2. Quando il presidente del Consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto **l'attività le regole di funzionamento del Consiglio e dell'assemblea, per quanto non disposto dal presente decreto, e la procedimentalizzazione delle attività ad essi affidate dall'ordinamento professionale stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.**

4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 **(OVVERO SOSTITUIRE IL COMMA CON IL SEGUENTE: «L'assemblea convocata a norma del presente articolo è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché siano presenti almeno un decimo degli iscritti all'albo»).**

Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



4/2-79
Barbieri
Venditto

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 381/2016

Roma, addì 16 FEB. 2016

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
132/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA PER IL
FUNZIONAMENTO E LA
CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DELL'ORDINE
CIRCONDARIALE FORENSE AI
SENSI DELL'ART. 27, COMMA 3,
LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

Segretario Generale

Autorello

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 38/2016 e data 11 FEB 2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2016

NUMERO AFFARE 00132/2016

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

LA SEZIONE

Vista la nota del Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, prot. m_dg. LEG.20/01/2016.0000517.U, del 20 gennaio 2016, di trasmissione dello schema di decreto e della relazione con la quale il Ministro della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

PREMESSO E CONSIDERATO

1. Per i fini di un corretto inquadramento dello schema di regolamento oggetto della richiesta di parere va ricordato che il Titolo III della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), sulla professione di avvocato (d'ora in poi "legge"), disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi. La legge è stata pubblicata nella G.U.R.I. del 18 gennaio 2013, n. 15 e, quindi, è entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

I quattro capi nei quali si articola detto Titolo sono rispettivamente dedicati all'Ordine forense (Capo I), all'Ordine circondariale forense (Capo II), al Consiglio nazionale forense (Capo III) e al Congresso nazionale forense (Capo IV). L'art. 24 della legge, rubricato "*L'ordine forense*", prevede, tra l'altro, nei suoi primi tre commi, che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense; che quest'ultimo si articola negli ordini circondariali e nel CNF (Consiglio nazionale forense) e che sia il CNF sia gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo.

I primi due commi del successivo art. 25 ("*L'ordine circondariale forense*") dispongono che presso ciascun tribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'Ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'Ordine, con le modalità stabilite dall'art. 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 della legge.

L'art. 26 della legge, rubricato "Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto", elenca gli organi dell'ordine circondariale che sono: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori.

Il successivo art. 27 ("L'assemblea"), che viene in rilievo ai fini del presente parere, recita: "1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo."

2. Il quadro normativo testé delineato consente di individuare nel combinato disposto degli art. 1 e 27, comma 3, della legge la base normativa dello schema in esame. Per quel che qui interessa, va ulteriormente osservato che l'art. 1 della legge, richiamato dal sunnominato comma 3 dell'art. 27, nei commi 3, 4 e 5, indica il

procedimento per l'attuazione in via regolamentare delle previsioni della legge medesima. In particolare, è ivi stabilito che:

- all'attuazione della legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del CNF;
- il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF;
- gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati;
- dall'attuazione dei regolamenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha corredato l'inoltro dello schema di regolamento con l'invio della relazione di accompagnamento, della relazione tecnica, dell'A.I.R. (analisi di impatto della regolamentazione), dell'A.T.N. (analisi tecnica normativa) e del parere reso dal CNF nella seduta amministrativa del 17 luglio 2015, le cui osservazioni sono state sostanzialmente recepite,

salvo quanto si preciserà in seguito. La documentazione pervenuta alla Sezione può quindi reputarsi completa.

4. Così tratteggiata la cornice primaria entro la quale collocare lo schema di regolamento pervenuto alla Sezione, occorre dare succintamente conto del procedimento seguito per la predisposizione dello schema e del contenuto di quest'ultimo, attingendo a questi fini alla relazione redatta dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

5. Come sopra accennato, l'art. 27, comma 3, della legge rimette alla disciplina secondaria l'individuazione delle regole per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'Ordine circondariale forense, del quale organo la medesima fonte di rango primario già prevede la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità di convocazione. Il regolamento, che sarà emanato dal Ministro della giustizia, è dunque da ricondurre al *genus* di cui al citato art. 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

6. Lo schema di regolamento si compone di otto articoli, il cui rispettivo portato precettivo è così riassumibile:

L'art. 1 (*"Oggetto del regolamento"*) prevede che il regolamento stabilisca le norme per il funzionamento dell'assemblea, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere;

L'art. 2 (*"Convocazione dell'assemblea"*) dispone che l'assemblea è convocata mediante avviso spedito, almeno dieci giorni prima della data stabilita, con il mezzo della posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Sono previste forme vincolate di pubblicità dell'avviso: l'affissione in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e la

pubblicazione sul sito internet istituzionale del consiglio interessato. Al comma 2 del medesimo articolo è previsto che il termine di dieci giorni, in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione assembleare, possa essere ridotto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché in seconda convocazione, ove occorra, e l'elenco degli argomenti da trattare quale ordine del giorno.

L'art. 3 (*"Funzionamento dell'assemblea"*) stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Per la seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo, posto che l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti, ed è precisato che l'assemblea non possa aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine ricoprono la veste di presidente e segretario dell'assemblea degli iscritti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto ed è previsto che non sia ammesso il voto per delega a garanzia della genuinità e regolarità della votazione stessa.

L'art. 4 (*"Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo"*) contiene la specifica disciplina riguardante la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. È stabilita la convocazione entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei

revisori ovvero del revisore unico. Per il funzionamento sono richiamate le disposizioni generali di cui all'articolo 3.

L'art. 5 (*“Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine”*) reca norme sulla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'Ordine. Viene richiamata sul punto la specifica disciplina sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli Ordini circondariali forensi ed è specificato che l'assemblea in parola si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del consiglio dell'Ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'art. 6 (*“Convocazione dell'assemblea su richiesta”*) prevede la residuale ipotesi della convocazione dell'assemblea su richiesta, stabilendosi che, nel rispetto del termine di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del medesimo regolamento si convochi l'assemblea quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'Ordine ovvero un decimo degli iscritti all'albo e agli elenchi. Nella richiesta scritta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare e le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio o da consiglieri suoi delegati.

Si stabilisce altresì che, quando il presidente del consiglio non provveda, l'assemblea sia convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

Con la finalità di specificare i casi di convocazione dell'assemblea, è stabilito che gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza

per il circondario. Per il funzionamento dell'assemblea, anche in questo caso si applicano le regole generali di cui all'art.3.

Gli artt. 7 (*"Clausola di invarianza finanziaria"*) e 8 (*"Entrata in vigore"*) sono dedicati, rispettivamente, alla clausola di invarianza finanziaria e alla disciplina dell'entrata in vigore del regolamento (il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I.).

7. Riferito il contenuto essenziale del provvedimento, la Sezione ritiene di dover soffermare il suo vaglio sui seguenti aspetti.

8. In primo luogo si prende atto dell'avvenuto superamento del termine contemplato dall'art. 1, comma 3, della legge che, giova ribadirlo, prevede che i regolamenti attuativi debbano essere adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della stessa legge. Sennonché il costante orientamento esegetico della Sezione è nel senso di ritenere che il termine stabilito dalla fonte primaria per l'emanazione di regolamenti, a differenza di quello previsto dalle leggi di delegazione per l'adozione di decreti legislativi delegati, non sia, di norma, perentorio, con la conseguenza che il suo eventuale superamento non incide sulla piena validità giuridica di un atto regolamentare adottato tardivamente. Sotto questo profilo, dunque, deve escludersi che il futuro regolamento possa prestare il fianco a critiche di illegittimità.

9. Un profilo di maggiore criticità concerne, invece, il mancato recepimento, nello schema di regolamento, di alcune richieste di modifica sollecitate dal CNF, in relazione ad una precedente versione dello stesso schema. Di siffatta circostanza si dà conto, motivatamente, nella relazione dell'Ufficio legislativo. In particolare, il

CNF ha segnalato la delicatezza della previsione dell'art. 6, comma 3 (testo rimasto invariato rispetto alla versione originaria), in particolare laddove la disposizione, nel disciplinare la convocazione dell'assemblea su richiesta dei componenti o degli iscritti, non circoscrive l'ambito degli argomenti suscettibili di trattazione alle sole regole di funzionamento del consiglio e dell'assemblea, nonché alla procedimentalizzazione delle attività dei due organi. Secondo il CNF, l'assenza di un limite del tipo descritto consentirebbe di assumere iniziative tendenti unicamente a screditare o finanche a paralizzare l'attività delle assemblee.

Pur reputando che le preoccupazioni espresse dal CNF presentino una qualche consistenza, nondimeno la Sezione ritiene corretto quanto disposto, sul punto, dallo schema di decreto in esame che indica, quali argomenti per i quali possa esser richiesta la convocazione su richiesta, tutti quelli aventi ad oggetto *“l'attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità e urgenza per il circondario”*. La delimitazione suggerita dal CNF non trova, invero, riscontro nel dato primario che non distingue, quanto alle competenze dell'assemblea, tra la convocazione ordinaria previa delibera del consiglio e la convocazione straordinaria su richiesta. Del resto, il riferito tenore della norma primaria sembra giustificarsi alla luce di un'esigenza di massima garanzia della democraticità interna di enti pubblici di natura associativa.

10. Per le medesime considerazioni testé svolte non si ravvisa una idonea base normativa per introdurre, in relazione alle sole assemblee convocate su richiesta, un *quorum* costitutivo per la seconda convocazione, *quorum* che, invece, è stato eliminato dall'originario

testo dell'art. 3, su richiesta del CNF, nell'ipotesi dell'assemblea convocata in via ordinaria.

11. In conclusione, la Sezione ritiene che l'affare in oggetto possa essere licenziato con un parere di segno favorevole.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE
Gabriele Carlotti



IL PRESIDENTE
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
